



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**TERZA SEZIONE PENALE**

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.9.2015 in merito alla richiesta di esclusione delle parti civili costituite "CAMERA METROPOLITANA DEL LAVORO DI PALERMO", "FIOM", "WWF ONLUS", "LEGAMBIENTE CRS ONLUS", "ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE", "ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO";

**OSSERVA**

La richiesta di esclusione delle parti civili "CAMERA METROPOLITANA DEL LAVORO DI PALERMO" e "FIOM" va rigettata, essendo sufficiente osservare che secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte "è ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali (Cass., sez. IV, 27.4.2015, Perassi e altro; nello stesso senso, Cass., sez. IV, 18.1.2010, Ferraro e altri).

4. Deve, <sup>inoltre</sup> ~~peraltro~~, considerarsi pacifico - come precisato dalla Suprema Corte - che il sindacato annoveri tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro, intese non soltanto con riferimento alla stabilità e agli aspetti economici del rapporto, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche con riguardo alla tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore, tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle richieste di

esclusione delle associazioni ambientaliste, che secondo la prospettazione della difesa degli imputati sarebbero prive di legittimazione per difetto di uno specifico collegamento diretto tra le finalità statutarie e la tutela dei beni giuridici astrattamente lesi dai reati contestati.

Come già ritenuto dai giudici di merito nell'ambito di altro procedimento omogeneo a carico degli stessi imputati, la tesi difensiva omette di considerare che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (per la quale cfr., *ex plurimis*, Cass., 31.5.2003, n. 8827) consente senz'altro di configurare in capo alle associazioni ambientaliste – vieppiù per quelle che abbiano uno specifico e concreto collegamento col territorio interessato dai fatti per cui si procede – un danno non patrimoniale direttamente risarcibile ai sensi del combinato disposto del suddetto art. 2059 e degli artt. 2, 9 e 32 della Costituzione.

Nella prospettazione accusatoria, infatti, i fatti lesivi per cui è processo sono la conseguenza di un ambiente di lavoro insalubre, cioè la conseguenza della lesione di un interesse statutariamente perseguito dalle associazioni in questione, che sono quindi legittimate a costituirsi parti civili, quanto meno per ottenere il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale astrattamente subito.

Del resto, nell'ambito del medesimo menzionato giudizio la Corte di Cassazione ha recentemente confermato la correttezza di tali argomentazioni, statuendo che alle predette associazioni “è stata giustamente riconosciuta la posizione di danneggiati, attesa la lesione del diritto (e non di un mero interesse legittimo) dalle stesse patito in dipendenza della specifica lesione degli scopi tutelati dall'ordinamento, rispettivamente perseguiti: la dimostrazione del danno subito, dunque, non abbisogna di prove specifiche, rinvenendosi, piuttosto, dalla stessa conclamata lesione degli scopi delle diverse associazioni, costituite parti civili, quali enti esponenziali della comunità in cui trovasi il bene collettivo oggetto di lesione” (Cass., sez. IV, 21.11.2014, Lemetti ed altri).

Al riguardo, va ricordato che la Corte regolatrice nella sua più autorevole composizione, (Sez. Un., n. 38343 del 24.4.2014) ha affermato che “è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non

riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente".

Ebbene, l'associazione "WWF ONLUS" persegue tra l'altro, come emerge dal suo statuto (art. 4), le finalità di conservazione della natura e dei processi ecologici tramite la conservazione degli ecosistemi, l'uso sostenibile delle risorse naturali e la riduzione degli impatti antropici a beneficio delle presenti e future generazioni; analoghe considerazioni valgono per l'associazione "LEGAMBIENTE CRS ONLUS" che, come si legge nello statuto (art. 3), si propone, tra l'altro, di "promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico", nonché di "organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, risanamento di strutture urbane, bonifica di ambienti litoranei... il disinquinamento di zone agricole e industrializzate"; l'associazione "FARE AMBIENTE" promuove, tra l'altro, lo sviluppo sostenibile, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come un obbligo individuale e sociale, iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente e alla cultura della sostenibilità (art. 2 dello statuto); con riguardo a quest'ultima associazione, anche il rilievo relativo al fatto che la stessa sarebbe stata costituita in epoca successiva alle violazioni che formano oggetto dei plurimi addebiti non merita seguito, poiché trattandosi di malattie - infortunio <sup>permanente</sup> ancora in corso e di decessi che si sono verificati, in punto di contestazione, fino all'anno 2013, è evidente che l'interesse degli enti sopra menzionati deve ricollegarsi anche a tali fatti, strettamente connessi a quelle finalità statutarie che si assumono lese dalle <sup>violazioni</sup> ~~fatti~~ per cui si procede.

Nessun dubbio, infine, può residuare circa la legittimazione a costituirsi parte civile della "ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO", che persegue, tra gli

scopi principali, l'abolizione dell'amianto, il sostegno ai lavoratori e ai cittadini esposti all'amianto, "l'informazione scientifica sui danni e rischi dovuti all'amianto" (v. artt. 1 e 2 dello statuto).

**P. Q. M.**

Respinge le richieste di esclusione delle parti civili avanzate dalla difesa degli imputati e dispone procedersi oltre.

Palermo, 13.10.2015

Il Giudice



*Lette e disposte  
all'advocenza  
del 13/10/15*

**IL CANCELLIERE B/3**  
Di Marco Daniele